

(N. 2352)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 1957
(V. Stampato n. 2162)

d'iniziativa del deputato QUINTIERI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 DICEMBRE 1957

Costituzione in comune autonomo della frazione di Magliano Romano,
con distacco dal comune di Campagnano, in provincia di Roma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La frazione di Magliano Romano del comune di Campagnano, in provincia di Roma è eretta in comune con la denominazione di « Magliano Romano ».

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Magliano Romano e di Campagnano.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Campagnano, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale di Magliano Romano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno esser superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Campagnano.

Al personale in servizio presso il comune di Campagnano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.